

Incentivi al rientro. L'applicazione degli sconti Irpef per «cervelli» e manager

Il rimpatrio entro il 2 luglio «vale» gli sgravi ai lavoratori

Scade a fine anno il regime di favore riservato ai contro-esodati

PAGINA A CURA DI

Davide Cagnoni

Angelo D'Ugo

Alessandro Germani

Le agevolazioni fiscali finalizzate all'ingresso e al rientro dei lavoratori dall'estero in Italia sono una leva importante per rendere attraente il nostro Paese. Questi benefici hanno un duplice profilo di interesse: da un lato, mirano a incentivare i soggetti interessati a trasferirsi da un Paese Ue o extra Ue, o a rientrare in Italia dopo un periodo di permanenza all'estero; dall'altro, offrono al datore di lavoro italiano la possibilità di sfruttare gli incentivi fiscali per favorire l'assunzione in Italia e ottenere, così, importanti vantaggi in termini di maggiori professionalità e competenze.

In virtù delle modifiche introdotte dalla legge 232/2016, dal 2017 gli incentivi sono stati resi permanenti, superando il carattere di eccezionalità che li aveva contraddistinti in passato, e sono disciplinati:

- dall'articolo 44 del Dl 78/2010, relativo al rientro in Italia di docenti e ricercatori (il «rientro dei cervelli») residenti all'estero, che consente di escludere da tassazione il 90% del reddito di lavoro dipendente o autonomo prodotto in Italia per quattro periodi d'imposta;
- dall'articolo 16 del Dlgs 147/2015 destinato a laureati,

manager e lavoratori con alta qualificazione che si trasferiscono in Italia per rivestire ruoli direttivi o di elevata specializzazione (i lavoratori «impatriati»). Questo regime, applicabile dal 2016 solo ai dipendenti, è stato esteso dal 2017 anche ai lavoratori autonomi e, nella versione attuale, in seguito al potenziamento introdotto dall'articolo 1 comma 150 della legge 232/2016, prevede la detassazione del 50% (30% per il 2016) del reddito di lavoro dipendente o autonomo prodotto in Italia per cinque periodi d'imposta.

Con il prossimo 31 dicembre si chiude, invece, l'esperienza del regime rivolto ai «contro-esodati» (legge 238/2010) foriero nel tempo di diverse criticità applicative, intensificate per via della difficile transizione al nuovo regime per i lavoratori «impatriati» e oggetto di recente revisione da parte dell'articolo 8-bis della legge di conversione del Dl 148/2017. Infatti, attraverso le ultime modifiche, è stata prevista retroattivamente per il 2016 l'applicazione del più favorevole regime della legge 238/2010 anche per i contro-esodati che hanno optato per il nuovo regime degli «impatriati» entro lo scorso 2 maggio 2017, con conseguente possibilità di chiedere a rimborso le maggiori imposte versate in tale anno.

Tenuto conto dei dubbi interpretativi derivanti dalle numerose modifiche susseguite nel tempo, la presenza delle condizioni per beneficiare delle agevolazioni in capo ai richiedenti deve essere attentamente vagliata, tenuto conto anche dell'obbligo di rilasciare una dichiarazione sostitutiva in base al Dpr 445/2000, attestante i re-

quisiti previsti dalla norma.

La decorrenza

In primo luogo (si veda anche l'articolo alato), la circolare delle Entrate 17/E/2017 ha chiarito che gli incentivi si applicano dal periodo d'imposta in cui il soggetto diviene fiscalmente residente in Italia. Poiché, quindi, per le persone fisiche il periodo d'imposta coincide con l'anno solare, un soggetto che si è trasferito in Italia dopo il 2 luglio 2017 non può usufruire delle agevolazioni, poiché non può essere considerato fiscalmente residente per quest'anno, non avendo totalizzato 183 giorni.

Che cosa autocertificare

Il contenuto della richiesta scritta al datore di lavoro o committente resa ai sensi del Dpr 445/2000:

- Nome, cognome e data di nascita
- Codice fiscale
- Data di rientro in Italia
- Data di prima assunzione in Italia (in caso di contratto di lavoro dipendente)
- Possesso dei requisiti previsti dai regimi agevolativi di cui si chiede l'applicazione
- Attuale residenza in Italia
- Impegno a comunicare le variazioni della residenza nel periodo di «osservazione» previsto dalla norma agevolativa richiesta (non richiesto per i lavoratori autonomi)
- Assenza di contemporanea fruizione di incentivi fiscali non cumulabili

L'attività

Quanto all'attività da svolgere in Italia, la norma destinata ai docenti e ricercatori richiede genericamente che gli stessi – dopo aver svolto all'estero documentata attività di ricerca o docenza per almeno due anni continuativi – avviino un'analoga attività nel nostro Paese. Nulla vieta, invece, disposto sui requisiti dei datori di lavoro e dei committenti. Pertanto l'attività può essere condotta presso università (pubbliche o private), centri di ricerca o imprese che operino nella ricerca.

In relazione, invece, al regime destinato agli «impatriati», l'attività di lavoro dipendente deve essere svolta presso imprese residenti nel territorio dello Stato. Poiché la nozione di impresa comprende qualsiasi soggetto che eserciti un'attività economica intesa come offerta di beni e servizi sul mercato, a prescindere dal suo status giuridico e dalle dimensioni, l'assunzione dei soggetti che rivestono ruoli direttivi o dei lavoratori qualificati o specializzati può avvenire anche da parte delle Pmi. Inoltre, è stato confermato che, previo trasferimento della residenza, il regime è applicabile anche ai lavoratori distaccati in Italia da un'altra società estera del gruppo e che, quindi, già svolgevano una attività lavorativa nel territorio dello Stato.

Per i lavoratori autonomi, infine, nell'interrogazione parlamentare del 14 settembre 2017, n. 5-12154, il Mef ha chiarito, in senso sfavorevole, che l'accesso al regime di favore non è ammesso qualora gli stessi siano statifiscalmente residenti in Italia prima del 2017.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GLI ESEMPI

L'ITALIANO EMIGRATO NEL REGNO UNITO	LA RICERCATRICE DI RIENTRO DAGLI USA	L'ARCHITETTO GIAPPONESE	IL MANAGER FRANCESE «DISTACCATO»
Cittadino italiano laureato emigrato nel Regno Unito nel 2009, iscritto all'Aire dal 2010, coniugato con due figli tutti residenti all'estero. Viene assunto da una banca italiana il 4 dicembre 2017. Detassazione: abbattimento del 50% del reddito derivante dal rapporto di lavoro dipendente prodotto in Italia per 5 anni. Decorrenza: dal 2018. Condizioni: trasferire la residenza fiscale propria e della famiglia in Italia entro il 2 luglio 2018. Decadenza: in caso di trasferimento della residenza fuori dall'Italia prima del 3 luglio 2019, con recupero dei benefici fruiti e applicazione di sanzioni e interessi.	Ricercatrice italiana emigrata negli Usa nel 2012 e dipendente di un'università americana. Viene assunta a settembre 2017 da un istituto di ricerca italiano. Detassazione: abbattimento del 90% del reddito derivante dal rapporto di lavoro dipendente prodotto in Italia per 4 anni. Decorrenza: dal 2018. Condizioni: aver svolto all'estero documentata attività di ricerca per almeno due anni continuativi. Trasferire la residenza fiscale in Italia entro il 2 luglio 2018. Decadenza: l'agevolazione cessa al momento del trasferimento della residenza all'estero, ferma restando la spettanza delle agevolazioni già fruiti.	Architetto giapponese coniugato con un figlio. Prevede di trasferire la propria attività professionale in Italia a marzo 2018. Detassazione: abbattimento del 50% del reddito derivante dalla professione che si stata esercitata in Italia per 5 anni. Decorrenza: dal 2018 Condizioni: trasferire la residenza fiscale propria e della famiglia in Italia entro il 2 luglio 2018. Decadenza: in caso di trasferimento della residenza al di fuori dell'Italia prima del 3 luglio 2019, con recupero dei benefici fruiti e applicazione di sanzioni e interessi.	Un cittadino francese viene distaccato dal 1° aprile 2017 dalla capogruppo con sede a Parigi presso la società controllata italiana. Detassazione: abbattimento del 50% del reddito derivante dal rapporto di lavoro dipendente per 5 anni esclusivamente in relazione ai redditi prodotti in Italia da aprile 2017 Decorrenza: dal 2017 Condizioni: aver trasferito la residenza fiscale in Italia entro il 2 luglio 2017. Decadenza: in caso di trasferimento della residenza fuori dall'Italia prima del 3 luglio 2018, con recupero dei benefici fruiti e applicazione di sanzioni e interessi.